

REGOLAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN STORIA DELL'OCCIDENTE: CULTURA E RELIGIONE

Art. 1 - È istituito il Corso di Perfezionamento in "Storia dell'Occidente: Cultura e Religione" presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli "Federico II".

Il Corso è diretto a favorire:

- l'approfondimento e l'aggiornamento nell'ambito delle discipline storiche con una particolare attenzione al momento storico-culturale e storico-religioso della formazione e della identità dell'Occidente;
- la valorizzazione della ricerca storica più avanzata anche in vista dell'insegnamento delle discipline storiche.

Art. 2 - La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Discipline storiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Il Dipartimento di Discipline storiche è responsabile della gestione amministrativa del Corso, ivi compresa la riscossione del contributo.

Art. 3 - Il Corso ha una durata non superiore ad un anno, con un impegno orario pari a 100 ore.

La frequenza al Corso è obbligatoria per l'80% del totale dell'impegno orario previsto.

Art. 4 - Il Corso è riservato ai laureati in Lettere o in Filosofia. Sono altresì ammessi i laureati in altri corsi di laurea che, nel curriculum di studi universitari, abbiano sostenuto due esami delle seguenti discipline: storia greca, storia romana, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea o in altre discipline storiche in queste inquadrabili a giudizio della Commissione esaminatrice delle domande di ammissione.

Al Corso sono inoltre ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e, ai sensi dell'art. 382 del T.U. 31. 8. 1933 n. 1592, equipollenti a quelli richiesti al comma precedente.

Art. 5 - Il Corso si articola in lezioni, seminari, esercitazioni, tirocini (*stages*).

Ove il Consiglio del Corso ne ravvisi l'esigenza, al fine di favorire l'acquisizione o il perfezionamento da parte dei frequentanti di specifiche competenze, parte delle attività didattiche potrà essere svolta presso strutture esterne (biblioteche, archivi, centri di ricerca, istituzioni culturali ecc.).

Art. 6 - Sono ammessi al Corso n. 50 perfezionandi.

L'ammissione al Corso avviene sulla base dei seguenti titoli:

- votazione di laurea;
- punteggio degli esami di storia;
- altri titoli conseguiti dopo la laurea;
- eventuali pubblicazioni.

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la tesi in discipline storiche.

La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore e da altri due membri designati dal Consiglio del Corso.

Le modalità di ammissione e di iscrizione sono indicate nell'apposito bando.

E' rimessa al Consiglio del Corso l'attivazione, di anno in anno, delle materie del perfezionamento.

Art. 7 - L'importo del contributo di iscrizione al Corso è di £. 750.000 (Settecentocinquanta mila) (pari a Euro 387, 34).

L'utilizzo del contributo di iscrizione è finalizzato alle spese del Corso, ivi compresi i contratti seminariali con professori, ricercatori o esperti esterni all'Ateneo. Qualora il Corso sia riattivato per l'anno accademico successivo, gli eventuali fondi residui saranno riassegnati al Corso stesso. In caso contrario resteranno a disposizione della struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso.

Art. 8 - Il Corso potrà attivare convenzioni per la collaborazione con altre Università o con strutture extrauniversitarie, regolando tale collaborazione con apposita convenzione. La partecipazione alle attività formative del Corso di professori e ricercatori di altra Università o di esperti esterni non supererà la metà dell'impegno previsto per la durata del Corso.

Art. 9 - Costituiscono il Consiglio del Corso i professori e i ricercatori dell'Ateneo, in numero non inferiore a cinque, che partecipano alle attività del Corso. Essi eleggono tra i propri membri un Direttore che è nominato con decreto del Rettore.

I membri del Consiglio del Corso sono i seguenti:

MILANO Andrea
BOCCADAMO Giuliana
DONADIO Francesco
GIGLIO Raffaele
JOSSA Giorgio
LO CASCIO Elio
LUONGO Gennaro
MELE Alfonso
NAZZARO Antonio
TORTORELLI Marisa
VITOLO Giovanni.

Ai professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuto compensi aggiuntivi esclusivamente nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza attivati dall'Ateneo.

Ai professori e ricercatori di altre Università e agli esperti esterni che partecipano alle attività didattiche del Corso si applicano le norme relative agli artt. 28, 29, 30, 32, 33 e 34 del D.R. n. 3736 del 29. 10. 99.

La copertura finanziaria relativa ai contratti seminariali di cui al comma 4 del presente articolo deriverà dalla contribuzione degli iscritti al Corso nonché da altre attribuzioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 10 - Al termine del Corso il Direttore presenta alla Facoltà una relazione sull'attività svolta e, quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica, rilascia ai partecipanti l'attestato di frequenza al Corso.

Napoli, 30.11.2001

IL RETTORE
Guido Trombetti